

SENATO DELLA REPUBBLICA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1954

(16^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegno di legge:

« Modifiche agli articoli 44, 45, 46, 51 e 52 delle " Disposizioni sulle competenze accessorie " ed istituzione di un compenso giornaliero per alcune categorie di agenti delle Ferrovie dello Stato, addetti a lavori che comportano contatti o manipolazione di sostanze nocive o tossiche » (557) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 249, 250
AMIGONI, <i>relatore</i>	250
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	249, 250
MASSINI	250

La seduta è aperta alle ore 9,10.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Barbaro, Buzza, Busoni, Canevari, Cappellini, Cerbona, Corbellini, Crollalanza, Flecchia, Focac-

cia, Massini, Porcellini, Rizzatti, Romano Domenico, Sanmartino, Terragni, Vaccaro e Voccoli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Marchini Camia è sostituito dal senatore Tartufoli.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Colombo e per i trasporti Mannironi.

CANEVARI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche agli articoli 44, 45, 46, 51 e 52 delle " Disposizioni sulle competenze accessorie " ed istituzione di un compenso giornaliero per alcune categorie di agenti delle Ferrovie dello Stato, addetti a lavori che comportano contatti o manipolazione di sostanze nocive o tossiche » (557).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 44, 45, 46, 51 e 52 delle " Disposizioni sulle competenze accessorie " ed istituzione di un compenso giornaliero per alcune categorie di agenti delle Ferrovie dello Stato, addetti a lavori che comportano contatti o manipolazione di sostanze nocive o tossiche ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Prima che inizi la discussione desidero rendere noto agli onorevoli senatori che

il Governo, riesaminando il disegno di legge ha ritenuto opportuno, in accoglimento di proposte formulate dai Sindacati interessati, di apportare modificazioni al trattamento a favore dei conduttori capi, dei conduttori principali e dei conduttori e frenatori. Pertanto all'allegato B, capo IX, articolo 51, sono apportate le seguenti modifiche: al conduttore capo di prima classe e al conduttore capo, si corrisponde, per ogni chilometro reale di percorso, un premio di lire 0,85, anziché di lire 0,48; al conduttore principale un premio di lire 0,69, anziché di lire 0,37; e al conduttore e frenatore un premio di lire 0,59, anziché di lire 0,32. Al maggiore onere, che fa salire la spesa complessiva a lire 1.090.422.000, si potrà far fronte attingendo ai medesimi capitoli indicati nel disegno di legge.

Per tutto il resto il Governo insiste nel testo originario del disegno di legge.

AMIGONI, *relatore*. Prima di riferire vorrei sapere dall'onorevole Sottosegretario se la decorrenza resta immutata.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Ho già dichiarato che il Governo non chiede altre modifiche.

AMIGONI, *relatore*. Il provvedimento sul quale debbo riferire si riferisce alla variazione delle competenze accessorie, per alcune categorie di agenti delle Ferrovie dello Stato, e in sostanza dà forza legislativa ad un accordo sindacale intervenuto tra le organizzazioni dei prestatori d'opera e il Ministero. Gli aumenti decorrono in parte dal 1° gennaio 1953 e in parte dal 1° luglio 1953.

Da lungo tempo i lavoratori attendono l'attuazione di questo accordo; e pertanto propongo senz'altro l'approvazione del disegno di legge, tanto più dopo gli ulteriori miglioramenti proposti dall'onorevole Sottosegretario.

MASSINI. Naturalmente siamo d'accordo sul provvedimento e ringraziamo il Ministero per aver preso in considerazione le ulteriori richieste dei Sindacati. Rispetto a queste, c'è è vero, una leggerissima differenza, tuttavia non sarà questa piccola differenza a far mutare questa nostra posizione.

Desidero però cogliere l'occasione per fare una raccomandazione al Governo. L'accordo sindacale al quale si dà attuazione con il disegno di legge risale a oltre due anni e mezzo fa e fino ad ora gli interessati non hanno potuto beneficiare di questo piccolo miglioramento. Indubbiamente due anni e mezzo sono troppi. Io non parlo tanto del caso specifico che ormai è in porto, e quando una questione è in porto tutte le tempeste svaniscono. Ma noi che viviamo tutti i giorni la vita sindacale desideriamo raccomandare in questa sede al Governo che non si faccia passare più troppo tempo tra la stipulazione di un accordo sindacale e la sua sanzione legislativa. Gli interessati spesso dimenticano che l'accordo è stato fatto, e continuano a protestare, anche dopo le nostre assicurazioni.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Purtroppo bisogna sempre aspettare il beneplacito del Tesoro.

MASSINI. Ma questi ritardi non dovrebbero aversi dopo un accordo sindacale nel quale lo Stato è parte.

Comunque io parlo senza alcuno spirito di recriminazione. Ho inteso solamente rivolgere una raccomandazione al Governo.

PRESIDENTE. Mi permetto di ricordare, per quanto ci riguarda, che il disegno di legge è stato presentato al Senato nella seduta del 25 maggio; la sua discussione ha avuto luogo sollecitamente.

La Commissione accetta di buon grado la raccomandazione del senatore Massini. Ci troviamo in un caso particolare, dove l'attuazione dell'accordo richiede una sanzione legislativa. La massima celerità è peraltro indubbiamente desiderabile.

Ricordo infine alla Commissione che nessuna preoccupazione si deve nutrire per la parte finanziaria, date le assicurazioni espresse dall'onorevole Sottosegretario e dato il parere della 5^a Commissione permanente che suona così: « La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte finanziaria qualora la maggiore spesa derivante dal provvedimento in esame sia contenuta nelle disponibilità dello stato di previsione della spe-

sa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato senza provocare un aumento del disavanzo e, per conseguenza, del contributo dello Stato ».

Nessun altro chiedendo di parlare passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Le disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925,

n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, modificata con regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378, con regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 457, con legge 15 luglio 1949, n. 435, con la legge 1° dicembre 1952, n. 2185, e con la legge 2 marzo 1954, n. 33, sono modificate ed integrate come indicato negli allegati A, B e C alla presente legge.

Do ora lettura degli allegati, con le modifiche proposte dall'onorevole Sottosegretario:

ALLEGATO A.

CAPO VIII

Articolo 44. — *Premio di percorrenza.*

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Al macchinista ed all'aiuto macchinista, adibiti alla condotta delle locomotive a vapore in viaggio od in servizio alle tradotte od alle manovre, si corrisponde, per ogni chilometro virtuale (o reale per le manovre) di percorso, il premio di lire 2,07 e di lire 1,70, rispettivamente ».

ALLEGATO B.

CAPO VIII

Articolo 45. — *Compenso per assenza dalla residenza.*

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Al macchinista e all'aiuto macchinista, per ogni ora di assenza continuata dalla residenza oltre la sesta, per servizi effettuati per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto, viene corrisposto un compenso di lire 42,65 e di lire 38,40, rispettivamente. Detto compenso è cumulabile con l'indennità di pernottazione di cui l'articolo 43 ».

Articolo 46. — *Premio di economia.*

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il premio, variabile a seconda dei casi, può al massimo raggiungere il 35 per cento dell'importo delle materie economizzate rispetto a quelle assegnate per il servizio disimpegnato, ed è ripartito per tre quinti ai macchinisti e due quinti agli aiuto macchinisti ».

CAPO IX

Articolo 51. — *Premio di percorrenza.*

È sostituito dal seguente:

« Al personale addetto alla scorta dei treni si corrisponde per ogni chilometro reale di percorso un premio di:

- lire 0,85 al conduttore capo di 1^a classe e al conduttore capo;
- lire 0,69 al conduttore principale;
- lire 0,59 al conduttore e al frenatore ».

Articolo 52. — *Indennità di pernottazione e compenso per assenza dalla residenza.*

Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Al personale addetto alla scorta dei treni, per ogni ora di assenza continuata dalla residenza oltre la sesta, per servizi effettuati per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto, viene corrisposto un compenso di:

- lire 42,65 al conduttore capo di 1^a classe e al conduttore capo;
- lire 38,40 al conduttore principale;
- lire 34,15 al conduttore e al frenatore ».

ALLEGATO C.

CAPO XI

È inserito il seguente articolo:

Articolo 61. — *Compenso a favore degli agenti addetti a lavori che comportano contatto o manipolazione di sostanze nocive o tossiche.*

« Agli agenti delle Ferrovie dello Stato, addetti a lavori il cui espletamento richiede la manipolazione di sostanze nocive o tossiche od il continuo contatto con le sostanze stesse, è corrisposto un compenso giornaliero di lire 54.

Il Direttore generale delle Ferrovie dello Stato, sentiti gli organi tecnici e sanitari dell'Amministrazione ferroviaria, determina quali siano i lavori da considerare nocivi ai sensi del precedente comma ».

Metto ai voti l'articolo 1, con l'intesa che, con la sua approvazione, si intendono approvati anche gli allegati al disegno di legge, con le modifiche proposte dall'onorevole Sottosegretario. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Le disposizioni previste nell'allegato *A* hanno effetto dal 1° luglio 1953.

Alla spesa di lire 70.000.000 per l'esercizio 1953-54 derivante dalla applicazione delle disposizioni contenute nel predetto allegato *A* si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 9 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54.

(È approvato).

Art. 3.

Le disposizioni previste nell'allegato *B* hanno effetto dal 1° gennaio 1953.

Alla spesa di lire 819.000.000 relativa al periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1954, derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nel predetto allegato *B*, si farà fronte con lo stanziamento iscritto ai capitoli nn. 3 e 9 dello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54.

La somma di lire 819.000.000 indicata dall'articolo si deve intendere modificata, a seguito degli emendamenti introdotti nell'allegato *B*, in lire 1.090.422.000.

Metto ai voti tale modificazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ora ai voti l'articolo con la modifica testè approvata. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'allegato *C* hanno effetto dal 1° luglio 1953.

Alla spesa di lire 55.000.000 derivante dalla applicazione delle disposizioni contenute nel predetto allegato *C* si farà fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 48 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-1954.

(È approvato).

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 9,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari